

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 304**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MALABARBA, MALENTACCHI,  
SODANO Tommaso e TOGNI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2001**

---

Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in  
materia di discriminazione dell’orientamento sessuale

---

ONOREVOLI SENATORI. - Sono molteplici le forme di intolleranza, di aperta discriminazione, di negazione di diritti, che colpiscono cittadine e cittadini italiani a causa del proprio personale orientamento sessuale. Mentre il dibattito politico, culturale e perfino religioso, pone l'accento su una idea delle differenze e delle diversità intese come arricchimento e stimolo ad un'etica pubblica dell'accoglienza e della solidarietà; mentre da ogni parte si enfatizza la necessità storicamente matura di allargare gli orizzonti della cittadinanza; mentre cresce il bisogno sociale di una democrazia che ponga i soggetti e le soggettività, nel concreto della odierna vita quotidiana, le diversità sono tuttora oggetto di stigmatizzazioni e di crudeltà. La cronaca nera, ad esempio, riferisce con crescente frequenza episodi di violenza (spinta talvolta fino al limite della soppressione di una vita) che vedono come vittime *gay* e lesbiche. Non può non intendersi un rapporto

tra ogni singolo episodio di discriminazione e la più complessiva persistenza di una cultura omofoba e, più latamente, razzista, maschilista e sessista.

Il presente disegno di legge propone l'allargamento delle attuali norme antidiscriminatorie, contenute nella legge 25 giugno 1993, n. 205, di conversione del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, includendovi la sanzione di atti di discriminazione di persone a causa del proprio personale orientamento sessuale.

Pur nella modestia del suo ambito di applicazione, la normativa qui proposta ha prevalentemente una valenza simbolica, etica, culturale. La violenza e l'intolleranza vanno interdette e sanzionate sempre, anche e a maggior ragione quando vengono esercitate nei confronti di minoranze. Si è inteso, con il presente disegno di legge, inviare al paese un messaggio elementare di civiltà e di diritto.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, la rubrica è sostituita dalla seguente: «*(Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o di orientamento sessuale)*»;

b) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o di orientamento sessuale, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà».

